

47/3-17

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

9 NOVEMBRE 2017

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte form in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **9 novembre 2017**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre alla Presidente **Francesca TROISE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **ALFONZI, BALLONE, BELLO, CAPRI', CASCIOLA, CASTRICINI, CIORIA, DANIELE, DATA, DI MISCIO, GIOVE, LAGROSA, LIBERATORE, MALAGOLI, MAGAZZU', NOTO, , PASSARELLI, PILLONI, TITLI, VALEZANO e VENTURINI**

In totale, con il Presidente, n. 22 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **LIUZZI, OLMEO e VERGNANO**

Con l'assistenza della Segretaria Angela MARRA

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO A «TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO. MODIFICHE"

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO A «TESTO UNICO DELLE NORME REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE, IL REFERENDUM, L'ACCESSO, IL PROCEDIMENTO, LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL DIFENSORE CIVICO. MODIFICHE".

La Presidente TROISE riferisce:

Il Presidente del Consiglio Comunale, con nota prot. n 1103 del 28 settembre 2017, assunta dagli Uffici Circostrizionali in data 29 settembre 2017, ha richiesto l'espressione del parere, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2017 03735/002 avente per oggetto "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico. Modifiche".

Viene introdotto un nuovo tipo di interpellanza nel "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico." n. 297 senza che la fonte di carattere sovraordinato costituita dallo Statuto della Città sia opportunamente modificato, ciò nonostante il fatto che la tematica della partecipazione sia trattata specificamente dallo Statuto nella parte II dedicata agli "Istituti di partecipazione e diritto di accesso e di informazione". A tale proposito si rileva come questa scelta di iniziare il percorso da un Regolamento di rango inferiore ed emendabile a maggioranza semplice costituisca fondamento di estrema debolezza amministrativa che lo rende praticamente inapplicabile fino all'adeguamento dello Statuto delle Città, che peraltro necessita per le sue modifiche di una maggioranza più ampia e qualificata, sinonimo di partecipazione e condivisione. Oltre a questo fondamentale aspetto sussiste il fatto che non viene modificato il Regolamento del Consiglio Comunale che tratta specificamente la tematica delle interpellanze rivolte al Sindaco e che pertanto rappresenta la sede regolamentare naturale in cui introdurre tale istituto.

Per quanto riguarda l'aspetto partecipativo si osserva che:

- per gli adempimenti dovuti, l'Amministrazione agisce nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità, ai sensi della Costituzione, e procede con atti, contenenti motivazione e parte dispositiva, tali atti sono ampiamente conoscibili, oltre che dai diretti interessati, e da chiunque oltre che con gli usuali strumenti di accesso, nel corso delle Commissioni circostrizionali e nel corso delle Commissioni di Quartiere.

Oltre a questi strumenti partecipativi ampiamente utilizzati dalle Circoscrizioni la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti coinvolti dal provvedimento che scaturirà dal procedimento amministrativo, è prevista e normata dalla Legge 241/90 .

Oltre a quanto sopra sussiste la contraddizione con l' art. 46 del citato T.U. che delinea "le caratteristiche" dei soggetti titolari ad esercitare il diritto di accesso nel seguente modo: "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate ai documenti ai quali è richiesto l'accesso. Tale interesse dovrà essere personale, concreto e attuale." Al punto successivo è previsto che "Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi", la modifica proposta non solo non tiene conto del dettato del Testo Unico, per quanto riguarda l'interesse e la necessità di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ma pone sostanzialmente il singolo cittadino in posizione superiore agli enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi.

La modifica proposta viene motivata con la volontà di assicurare l'informazione dei cittadini e la loro partecipazione alle scelte politiche ed amministrative , a proposito di queste finalità si evidenzia che tali principi sono sanciti in maniera inequivocabile dall'art. 54 dello Statuto della Città e dall'art. 1 del Regolamento del Decentramento, per tali motivi l'innovazione introduce un evidente contrasto con tali norme, suscitando inevitabili quesiti riguardanti le intenzioni dell'Amministrazione nei confronti delle circoscrizioni e del decentramento stesso.

Inoltre l'introduzione di questo ulteriore strumento di partecipazione porta con sé l'innegabile necessità di fornire risposte sollecite più che ulteriori canali con cui porre quesiti, a tale proposito si rileva come spesso non sia data risposta alle interpellanze al Sindaco votate dal Consiglio di Circoscrizione, atti cui peraltro la risposta è dovuta.

Per quanto riguarda la trasparenza si rileva:

- risultano da chiarire gli aspetti di trasparenza connessi ai citati criteri di ammissibilità delle interpellanze presentate e sui criteri di discussione delle stesse, riportati nella modifica proposta che rimette tali scelte, indicate come motivate ma senza ulteriori specificazioni, all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Per completezza e coerenza tale paragrafo andrebbe completato con l'indicazione dei criteri con cui verranno scelti i quesiti cui sarà data risposta e di chi la darà. Inoltre, data la costruzione non è prevista l'obbligatorietà della risposta e neppure i tempi della medesima in cui fornirla. In mancanza di tale specificazione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale potrà scegliere le interpellanze in assoluta autonomia, con evidente contraddizione dei criteri di trasparenza ispiratori.

Per quanto riguarda l'aspetto rappresentativo si rileva come in un percorso di fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche la rappresentanza assuma un valore fondamentale e di altissima responsabilità, per il rappresentante (che privo di vincolo di mandato deve agire sempre secondo coscienza e perseguendo il bene comune) e per il rappresentato (che ripone la propria fiducia in un'assise istituzionale e ad essa si rivolge).

L'inserimento delle interpellanze al cittadino così come proposta pare nel contesto voler mortificare il ruolo di rappresentanza delle Circoscrizioni, prima istituzione di prossimità e primo filtro delle istanze del territorio e, come tale, collettore delle problematiche del territorio stesso direttamente recepite dai Consiglieri di Circoscrizione nel loro rapporto con i cittadini e nel corso dei momenti partecipativi costituiti dalle Commissioni di lavoro e delle commissioni di quartiere .

L'interpellanza al Sindaco, così come ogni forma di interpellanza, formulata da un consigliere, rappresenta un interesse collettivo più o meno esteso di cui il consigliere stesso si fa

collettore e portatore in forza del proprio ruolo. L'interpellanza del cittadino rischia invece di dare spazio solo a interessi concreti e particolari, singoli, che hanno massima dignità e importanza per l'amministrazione, ma vanno affrontati sotto altre forme (ad es. lettera o richiesta agli organi competenti).

La proposta di parere è stata ampiamente discussa durante i lavori della Conferenza Capigruppo del 24 ottobre 2017.

Per quanto sopra illustrato si propone di esprimere **PARERE NEGATIVO** alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. mecc. 2017 03735/002 avente per oggetto "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico. Modifiche".

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17/12/2015 (mecc. 201502280/094), esecutiva dal 1/1/2016, il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circostrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 è favorevole sulla regolarità tecnica;
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
- vista la nota prot. n. 1103 del 28/9/2017 del Presidente del Consiglio Comunale

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere parere **NEGATIVO** in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare avente per oggetto "Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico. Modifiche".

In particolare si esprimono forti perplessità in merito ai seguenti aspetti:
per quanto riguarda l'aspetto partecipativo si osserva che:

- per gli adempimenti dovuti, l'Amministrazione agisce nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità, ai sensi della Costituzione, e procede con atti, contenenti motivazione e parte dispositiva, tali atti sono ampiamente conoscibili, oltre che dai diretti interessati, e da chiunque oltre che con gli usuali strumenti di accesso, nel corso delle Commissioni circostrizionali e nel corso delle Commissioni di Quartiere.

Oltre a questi strumenti partecipativi ampiamente utilizzati dalle Circostrizioni la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti coinvolti dal provvedimento che scaturirà dal procedimento amministrativo, è prevista e normata dalla Legge 241/90 .

Oltre a quanto sopra sussiste la contraddizione con l' art. 46 del citato T.U. che delinea "le caratteristiche" dei soggetti titolati ad esercitare il diritto di accesso nel seguente modo:

“chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate ai documenti ai quali è richiesto l’accesso. Tale interesse dovrà essere personale, concreto e attuale.” Al punto successivo è previsto che “Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi”, la modifica proposta non solo non tiene conto del dettato del Testo Unico, per quanto riguarda l’interesse e la necessità di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ma pone sostanzialmente il singolo cittadino in posizione superiore agli enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi.

La modifica proposta viene motivata con la volontà di assicurare l’informazione dei cittadini e la loro partecipazione alle scelte politiche ed amministrative, a proposito di queste finalità si evidenzia che tali principi sono sanciti in maniera inequivocabile dall’art. 54 dello Statuto della Città e dall’art. 1 del Regolamento del Decentramento, per tali motivi l’innovazione introduce un evidente contrasto con tali norme, suscitando inevitabili quesiti riguardanti le intenzioni dell’Amministrazione nei confronti delle circoscrizioni e del decentramento stesso.

Inoltre l’introduzione di questo ulteriore strumento di partecipazione porta con sé l’innegabile necessità di fornire risposte sollecite più che ulteriori canali con cui porre quesiti, a tale proposito si rileva come spesso non sia data risposta alle interpellanze al Sindaco votate dal Consiglio di Circoscrizione, atti cui peraltro la risposta è dovuta.

Per quanto riguarda la trasparenza si rileva :

- risultano da chiarire gli aspetti di trasparenza connessi ai citati criteri di ammissibilità delle interpellanze presentate e sui criteri di discussione delle stesse, riportati nella modifica proposta che rimette tali scelte, indicate come motivate ma senza ulteriori specificazioni, all’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Per completezza e coerenza tale paragrafo andrebbe completato con l’indicazione dei criteri con cui verranno scelti i quesiti cui sarà data risposta e di chi la darà. Inoltre, data la costruzione non è prevista l’obbligatorietà della risposta e neppure i tempi della medesima in cui fornirla. In mancanza di tale specificazione l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale potrà scegliere le interpellanze in assoluta autonomia, con evidente contraddizione dei criteri di trasparenza ispiratori.

Per quanto riguarda l’aspetto rappresentativo si rileva come in un percorso di fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche la rappresentanza assuma un valore fondamentale e di altissima responsabilità, per il rappresentante (che privo di vincolo di mandato deve agire sempre secondo coscienza e perseguendo il bene comune) e per il rappresentato (che ripone la propria fiducia in un’assise istituzionale e ad essa si rivolge).

L’inserimento delle interpellanze al cittadino così come proposta pare nel contesto voler mortificare il ruolo di rappresentanza delle Circoscrizioni, prima istituzione di prossimità e primo filtro delle istanze del territorio e, come tale, collettore delle problematiche del territorio stesso direttamente recepite dai Consiglieri di Circoscrizione nel loro rapporto con i cittadini e nel corso dei momenti partecipativi costituiti dalle Commissioni di lavoro e delle commissioni di quartiere.

L’interpellanza al Sindaco, così come ogni forma di interpellanza, formulata da un consigliere, rappresenta un interesse collettivo più o meno esteso di cui il consigliere stesso si fa collettore e portatore in forza del proprio ruolo. L’interpellanza del cittadino rischia invece di dare spazio solo a interessi concreti e particolari, singoli, che hanno massima dignità e importanza per l’amministrazione, ma vanno affrontati sotto altre forme (ad es. lettera o richiesta agli organi competenti).

La Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	22	
Votanti	19	
Astenuti	3	(Bello, Di Miscio e Passatelli)
Voti favorevoli	14	(Ballone, Capri', Casciola, Castricini, Cioria, Daniele, Data, Giove, Lagrosa, Magazzu', Malagoli, Pilloni, Titli, e Troise)
Voti contrari	5	(Alfonzi, Liberatore, Noto, Valezano e Venturini)

D E L I B E R A

Di esprimere parere **NEGATIVO** in merito alla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare avente per oggetto “Testo Unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l’accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico. Modifiche”.

In particolare si esprimono forti perplessità in merito ai seguenti aspetti:
per quanto riguarda l’aspetto partecipativo si osserva che:

- per gli adempimenti dovuti, l’Amministrazione agisce nel rispetto dei principi di legalità ed imparzialità, ai sensi della Costituzione, e procede con atti, contenenti motivazione e parte dispositiva, tali atti sono ampiamente conoscibili, oltre che dai diretti interessati, e da chiunque oltre che con gli usuali strumenti di accesso, nel corso delle Commissioni circoscrizionali e nel corso delle Commissioni di Quartiere.

Oltre a questi strumenti partecipativi ampiamente utilizzati dalle Circoscrizioni la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti coinvolti dal provvedimento che scaturirà dal procedimento amministrativo, è prevista e normata dalla Legge 241/90 .

Oltre a quanto sopra sussiste la contraddizione con l’ art. 46 del citato T.U. che delinea “le caratteristiche” dei soggetti titolati ad esercitare il diritto di accesso nel seguente modo: “chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate ai documenti ai quali è richiesto l’accesso. Tale interesse dovrà essere personale, concreto e attuale.” Al punto successivo è previsto che “Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi”, la modifica proposta non solo non tiene conto del dettato del Testo Unico, per quanto riguarda l’interesse e la necessità di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ma pone sostanzialmente il singolo cittadino in posizione superiore agli enti, associazioni e comitati promotori di interessi pubblici diffusi.

La modifica proposta viene motivata con la volontà di assicurare l’informazione dei cittadini e la loro partecipazione alle scelte politiche ed amministrative , a proposito di queste finalità si evidenzia che tali principi sono sanciti in maniera inequivocabile dall’art. 54 dello Statuto della Città e dall’art. 1 del Regolamento del Decentramento, per tali motivi l’innovazione introduce un evidente contrasto con tali norme, suscitando inevitabili quesiti riguardanti le intenzioni dell’Amministrazione nei confronti delle circoscrizioni e del decentramento stesso.

Inoltre l’introduzione di questo ulteriore strumento di partecipazione porta con sé l’innegabile necessità di fornire risposte sollecite più che ulteriori canali con cui porre quesiti, a tale proposito si rileva come spesso non sia data risposta alle interpellanze al Sindaco votate dal Consiglio di Circoscrizione, atti cui peraltro la risposta è dovuta.

Per quanto riguarda la trasparenza si rileva :

- risultano da chiarire gli aspetti di trasparenza connessi ai citati criteri di ammissibilità delle interpellanze presentate e sui criteri di discussione delle stesse, riportati nella modifica proposta che rimette tali scelte, indicate come motivate ma senza ulteriori specificazioni, all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Per completezza e coerenza tale paragrafo andrebbe completato con l'indicazione dei criteri con cui verranno scelti i quesiti cui sarà data risposta e di chi la darà. Inoltre, data la costruzione non è prevista l'obbligatorietà della risposta e neppure i tempi della medesima in cui fornirla. In mancanza di tale specificazione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale potrà scegliere le interpellanze in assoluta autonomia, con evidente contraddizione dei criteri di trasparenza ispiratori.

Per quanto riguarda l'aspetto rappresentativo si rileva come in un percorso di fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche la rappresentanza assuma un valore fondamentale e di altissima responsabilità, per il rappresentante (che privo di vincolo di mandato deve agire sempre secondo coscienza e perseguendo il bene comune) e per il rappresentato (che ripone la propria fiducia in un'assise istituzionale e ad essa si rivolge).

L'inserimento delle interpellanze al cittadino così come proposta pare nel contesto voler mortificare il ruolo di rappresentanza delle Circoscrizioni, prima istituzione di prossimità e primo filtro delle istanze del territorio e, come tale, collettore delle problematiche del territorio stesso direttamente recepite dai Consiglieri di Circoscrizione nel loro rapporto con i cittadini e nel corso dei momenti partecipativi costituiti dalle Commissioni di lavoro e delle commissioni di quartiere.

L'interpellanza al Sindaco, così come ogni forma di interpellanza, formulata da un consigliere, rappresenta un interesse collettivo più o meno esteso di cui il consigliere stesso si fa collettore e portatore in forza del proprio ruolo. L'interpellanza del cittadino rischia invece di dare spazio solo a interessi concreti e particolari, singoli, che hanno massima dignità e importanza per l'amministrazione, ma vanno affrontati sotto altre forme (ad es. lettera o richiesta agli organi competenti).